



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Marcello Diotaiuti, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7719 del R.G. 2010, avente ad oggetto *opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di penale da contratto preliminare di appalto*,

T R A

S.R.L. **ALFA**, elettivamente domiciliata presso l'Avv. _____, dal quale unitamente all'Avv. _____ è rappresentata e difesa per procura a margine della citazione,

ATTRICE - OPPONENTE

E

S.R.L. **BETA**, elettivamente domiciliata in Taranto al _____ (studio Avv. _____) presso l'Avv. _____, dal quale è rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso per ingiunzione,

CONVENUTA - OPPOSTA

Conclusioni dell'opponente: "Precisa le conclusioni riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate".

Conclusioni dell'opposta: "Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle della comparsa di risposta che si intendono qui per integralmente riportate e trascritte".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La causa ha ad oggetto la domanda azionata in via monitoria dalla S.R.L. **BETA** per il pagamento della somma di € 500.343,44 ed accessori, di cui assume di essere creditrice nei confronti della s.r.l. **ALFA** a titolo di penale per la mancata conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di due impianti fotovoltaici nei Comuni di _____ e di _____, e l'opposizione proposta contro il conseguente decreto ingiuntivo dalla debitrice, la quale deduce invece che il vincolo non si è perfezionato in quanto la società appaltatrice non ha adempiuto l'obbligazione di prestare la prevista garanzia assicurativa e/o bancaria e di conseguenza il contratto preliminare si è risolto

TRIBUNALE DI TARANTO

1009

3882 GROS.

1466 RER.

cel



di diritto.

Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che le parti sottoscrissero in data 22.6.2010 una scrittura privata con cui la s.r.l. **ALFA** si obbligava a concedere in appalto alla s.r.l. **BETA** i lavori di realizzazione di due impianti fotovoltaici, previa consegna da parte dell'appaltatrice, contestualmente alla stipula del contratto definitivo, di copia di una fidejussione assicurativa e/o bancaria che avrebbe dovuto essere operativa dal momento stesso della firma fino alla data di connessione all'ENEL dell'impianto.

L'opponente deduce al riguardo di essersi legittimamente sottratta all'obbligo di addvenire alla conclusione del definitivo in quanto la controparte, sebbene formalmente sollecitata con missiva datata 21.9.2010, non ha adempiuto tale obbligazione, alla quale è stata concordemente attribuita la funzione di condizione sospensiva del contratto.

A tale impostazione difensiva l'opposta replica assumendo che l'obbligo di prestare la garanzia doveva essere soddisfatto contestualmente alla conclusione del contratto definitivo e non prima della sua formalizzazione, donde l'insussistenza di ostacoli di sorta al perfezionamento del vincolo negoziale e la fondatezza della pretesa di corresponsione della penale prevista a carico della committente.

Come si vede, il contrasto fra le parti non indugia sulle cause obiettive per le quali il percorso formativo del sinallagma non è approdato al risultato finale, ma piuttosto sulla valutazione delle rispettive condotte nell'esecuzione del contratto e, specificamente, sull'interpretazione della clausola avente ad oggetto la garanzia, la quale è testualmente strutturata nei seguenti termini:

"Assicurazione a carico dell'impresa. I. L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo, a consegnare alla Committente una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia assicurativa, che tenga indenne la Committente medesima da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda, altresì, una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino all'ultimazione dei lavori ed alla data di emissione del certificato di collaudo" (v. pag. 4 del contratto).

La stessa convenzione è poi riprodotta, come contenuto della condizione sospensiva, a pag. 12 del contratto:

"Condizione sospensiva - Fidejussione - Contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di appalto, l'Appaltatore si impegna a fornire alla

"Committente copia di una fidejussione assicurativa e/o bancaria, con un massimale di € 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00), a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal nominato contratto, ovvero al fine di garantire le conseguenze economiche connesse ad un eventuale inadempimento dell'Appaltatore. Potrà essere ridotta nel caso in cui, medio tempore, intervenga consegna parziale dell'impianto.

"La fidejussione dovrà essere operativa dal momento della sottoscrizione del definitivo contratto di appalto ed avere validità fino alla data di connessione all'ENEL dell'impianto. In difetto della produzione della fidejussione il contratto si risolverà di diritto a mente dell'art. 1456 c.c. e le somme ricevute a qualsiasi titolo dovranno essere immediatamente restituite.

"La fidejussione dovrà essere operativa ed efficace senza necessità di preventiva escussione del debitore principale.

"Le obbligazioni e gli adempimenti di cui innanzi dovranno essere reiterate/i nel contratto definitivo".

Sia il tenore letterale della clausola che il suo impianto complessivo e, soprattutto, la ricostruzione della finalità che ne costituisce il fondamento denunciano chiaramente, ed inducono perciò a ritenere, che la prestazione della fidejussione doveva necessariamente precedere la conclusione del contratto di appalto, di modo cioè che la committente potesse essere certa che l'appaltatrice era in condizione di garantire fin dal momento della sua sottoscrizione l'adempimento delle proprie obbligazioni, avendone già assunto il corrispondente vincolo.

La comune intenzione dei contraenti era infatti quella di consentire alla committente di valutare la rispondenza della garanzia ai requisiti di serietà e di solidità previsti dal contratto preliminare (oltre che la sua estensione a ciascuno dei rischi in esso analiticamente enunciati), per cui è del tutto coerente con i criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 e ss. c.c., e segnatamente con il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, che la parte a beneficio della quale la polizza fideiussoria o bancaria era prevista potesse esaminarne il contenuto prima di risolversi alla sottoscrizione del definitivo, alla cui conclusione non poteva evidentemente avere interesse in assenza di adeguata copertura del rischio contrattuale, avuto anche riguardo alla natura dichiaratamente essenziale dell'obbligazione accessoria nell'economia generale del rapporto ed alla correlata pattuizione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. -

Inoltre, sempre nella stessa prospettiva, è da rilevare che le parti,

cep



nell'esercizio della propria autonomia negoziale, hanno dedotto l'inadempimento ad oggetto della condizione sospensiva e che a tanto si sono determinate con la condivisa finalità di subordinare la stessa efficacia del contratto alla prestazione della garanzia, il che conferma ulteriormente la necessità della sua preesistenza al completamento della fattispecie negoziale.

Non casualmente, infatti, l'opponente, in risposta alla richiesta della società **BETA** che sollecitava la stipula del definitivo, si premurò di trasmetterle una bozza di polizza fideiussoria con l'invito a provvedere alla emissione della garanzia quale *condizione imprescindibile ed ineliminabile* espressamente contemplata dal contratto.

A fronte dell'eccezione di inadempimento proposta dal debitore-opponente (convenuto in senso sostanziale) era pertanto onere dell'opposta, in conformità dei principi comunemente ricevuti in materia di distribuzione fra le parti dell'onere della prova, dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione o, quanto meno, di averne fatto offerta, avendo cioè assunto le iniziative necessarie in vista dell'acquisizione della garanzia nei termini previsti dal contratto preliminare.

~~Invece non soltanto la società **BETA** non ha dedotto in proposito~~ alcun mezzo di prova, ma è rimasta totalmente inerte a fronte della richiesta di cui sopra, omettendo finanche di fornire alla controparte qualunque rassicurazione in merito alla propria condotta.

Ed è il caso di aggiungere, a confutazione delle argomentazioni addotte a tale riguardo, che la richiesta formulata con la lettera del 21.9.2010 è totalmente priva di qualunque rilevanza confessoria, né è possibile ravvisare nel suo tenore alcun riferimento a situazioni o circostanze, diverse dalla prestazione della garanzia o comunque estrinseche al rapporto obbligatorio intercorso fra le parti, che potessero in qualche modo condizionare la stipula del contratto di appalto.

L'opposizione è in definitiva fondata, essendosi il contratto risolto di diritto e difettando pertanto il presupposto per l'applicazione della penale richiesta con il provvedimento monitorio, che va conseguentemente revocato.

Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opposta per il principio della soccombenza ed in base agli atti si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 20.7.2012 n. 140.

P.Q.M.

il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) dato atto della intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato dalle parti in data 22.6.2010, revoca, in accoglimento dell'opposizione, il



decreto ingiuntivo n. 1208/10 emesso in data 15.10.2010 nei confronti della s.r.l. **ALFA** per il pagamento della somma di € 500.343,44 ed accessori in favore della s.r.l. **BETA** a;

- 2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio, che liquida in € 448,00 per spese ed € 13.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.A.P. -

Taranto, 8.5.2013

Il Giudice

(Dr. Marcello Diotaiuti)

15 MAG 2013
DEPOSITATA 0681 NELLE
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Paolo ROCCA)

FATTO AVVISO AVUTE
15 MAG 2013

